



Adozione all'estero del single riconosciuta in Italia

Autore : Redazione

Data: 13/08/2019

Il giudice italiano non può negare validità all'adozione avvenuta all'estero anche se riconosciuta a una persona non sposata.

Dopo la recente sentenza della Cassazione **[1]** che ha riconosciuto la possibilità dell'adozione da parte dei single (leggi [Diventa possibile l'adozione per single](#)) ecco un'altra pronuncia che farà giurisprudenza e che amplia, di fatto, la possibilità di accedere a questo meccanismo. A firmarla è il tribunale di Roma **[2]**. Secondo i giudici



della capitale, l'**adozione all'estero va riconosciuta in Italia**.

Di che si tratta? Come è possibile ottenere, fuori dai confini nazionali, un figlio adottivo e poi far accettare tale situazione dai nostri uffici? Ecco le spiegazioni che si leggono nel provvedimento in commento.

Adozione di minori

In generale l'adozione di minori è riservata a una coppia unita in matrimonio e può riguardare un minore (italiano o straniero) dichiarato adottabile dal tribunale per i minorenni italiano (**adozione nazionale**) oppure un minore straniero dichiarato adottabile dall'autorità di un Stato estero (**adozione internazionale**). In entrambi i casi le procedure sono molto complesse e richiedono tempi assai lunghi.

La coppia può anche presentare contemporaneamente domanda per l'adozione nazionale e per quella internazionale: questa, anzi, è diventata una prassi ormai consolidata giustificata dalla speranza di avere maggiori possibilità di adozione.

Adozione nazionale di minori

L'adozione nazionale è quella nei confronti di un minore italiano o straniero che è stato dichiarato in stato di adottabilità, sul territorio italiano, dal tribunale per i minorenni. Il termine "nazionale" non fa pertanto riferimento alla nazionalità del minore.

L'effetto di questo tipo di adozione è il venir meno di ogni legame tra la famiglia di origine e il minore, che diventa a tutti gli effetti figlio dei genitori adottivi.

Adozione internazionale di minori

L'adozione internazionale riguarda un minore straniero residente all'estero dichiarato adottabile dalle autorità e secondo le procedure di tale Stato. È consentita a coniugi italiani residenti in Italia o all'estero o stranieri residenti in Italia.

Può essere adottato il minore dichiarato adottabile dalle autorità competenti secondo le procedure dello Stato d'origine. Il procedimento di adozione prevede una prima fase che si svolge in Italia e che riguarda il giudizio sull'idoneità della coppia ad adottare da parte del servizio sociale; una seconda fase all'estero in cui la coppia, dichiarata idonea, è assistita da un Ente autorizzato che la segue per tutta la procedura.

Le adozioni internazionali sono nettamente in calo per via dei tempi generalmente



lunghi (anche sino a 3 anni dal momento della presentazione della domanda) e dei costi elevati.

Adozione all'estero per il genitore single riconosciuta in Italia

In Italia va riconosciuta **l'adozione avvenuta all'estero** anche se effettuata da un **genitore single**. A stabilirlo è stato il tribunale per i Minorenni di Roma. I giudici hanno riconosciuto «ad ogni effetto e con effetti di adozione piena» la sentenza di adozione di due tribunali esteri.

Il caso è quello di un uomo italiano, residente in Sudafrica, che ha adottato due minori stranieri.

La sentenza può dirsi “storica”. Difatti, per la prima volta, in Italia è stato emesso un provvedimento con protagonista un genitore single.

Il tribunale per i minorenni di Roma afferma che «l'adozione realizzata all'estero da un cittadino italiano come persona singola può e deve essere riconosciuta in Italia come adozione piena se tale è l'efficacia dell'adozione nello Stato in cui è stata pronunciata, non contraddicendo alcun “principio fondamentale” del diritto di famiglia e dei minori vigente in Italia, ma essendo espressione di una differente valutazione della migliore opportunità per il minore in stato di abbandono».

La pronuncia mette sulla bilancia due interessi: da un lato c'è la legge sulle adozioni internazionali **[3]** secondo cui l'adozione può essere fatta solo da parte di chi è sposato, dall'altro c'è il principio fondamentale del nostro ordinamento secondo cui tutti i provvedimenti in materia di famiglia «devono essere valutati in relazione al **superiore interesse dei minori**». A pesare di più è stato quest'ultimo argomento. Di qui il pieno riconoscimento da parte del tribunale per i Minorenni di Roma delle due sentenze di adozione sudafricane in nome dell'interesse superiore del minore.

Note:

[1] Cass. ord. n. 17100 del 26.06.2019.

[2] Tribunale per i Minorenni di Roma – Provvedimento n. 2233/19.

[3] Art. 6 della legge 184/1983



[4] Art. 35, comma 3, legge 218/1995.